Ministero dell'Interno, Circolare 27 dicembre 2012, n. 33

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III - Stato Civile

...omissis...

CIRCOLARE N. 33

OGGETTO: Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali").

Con Legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013, il legislatore ha introdotto modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali (artt. 1 e 3); ha delegato il Governo alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (art. 2); ha modificato la disposizione regolamentare, di cui all'art. 35, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, relativa alla disciplina del nome (art. 5, comma 2); ha previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata, siano apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina regolamentare in materia di ordinamento dello stato civile, di cui al D.P.R. n. 396/2000 cit. (art. 5, comma 1).

La ratio della riforma in esame si rinviene nella volontà del Legislatore di addivenire al superamento, nell'ordinamento nazionale, di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
In attesa della rimodulazione complessiva del quadro normativo che, in ossequio a tale principio, deriverà sia dalla normativa delegata (art. 2 cit.), sia dalle previste modifiche delle disposizioni regolamentari (art. 5, comma 1, cit.), si evidenziano fin da ora gli aspetti di immediato interesse, attinenti alla materia dello stato civile.

Il comma 2 dell'art. 1 della Legge, dalle lettere a) ad e), modifica i cinque commi dell'art. 250 c.c. ("Riconoscimento"): in particolare, il primo comma è sostituito con la previsione, per il figlio che viene riconosciuto, dell'espressione "nato fuori del matrimonio" in luogo dell'aggettivo "naturale"; il secondo comma dell'art. 250 c.c. è modificato con la riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età richiesta perché il figlio debba prestare il proprio assenso al riconoscimento; il terzo comma è modificato con analoga riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età fino alla quale il figlio non può essere riconosciuto senza il consenso dell'altro genitore che lo abbia riconosciuto in precedenza.

Si evidenzia che, alla luce delle disposizioni esaminate, in attesa delle previste modificazioni del D.P.R. n. 396/2000, devono ritenersi implicitamente modificati, in tale articolato normativo, a far tempo dal 10 gennaio 2013, i commi 1 e 2 dell'art. 45 ("Altri casi di riconoscimento"), con la sostituzione del riferimento all'età di sedici anni con la nuova previsione codicistica dell'età di quattordici anni; per l'effetto, dalla predetta data, l'ufficiale dello stato civile non potrà ricevere il riconoscimento di un figlio naturale infraquattordicenne in mancanza del consenso del genitore che lo abbia già riconosciuto; parimenti, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 45 divengono applicabili ogni qualvolta il minore abbia compiuto i quattordici anni.

Il quinto comma dell'art. 250 c.c. è modificato con l'aggiunta della parole "salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio", in tal modo consentendo al genitore infrasedicenne, dal 10 gennaio 2013, di compiere l'atto di riconoscimento del figlio, in presenza dell'autorizzazione giudiziale: ciò determina per l'ufficiale dello stato civile, dalla predetta data, la possibilità, prima non contemplata dall'ordinamento, di ricevere un atto di riconoscimento compiuto da genitore infrasedicenne, atto che dovrà essere accompagnato dalla copia autentica del

provvedimento giudiziale di autorizzazione.

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge modifica inoltre l'art. 251 c.c., non più rubricato "Riconoscimento di figli incestuosI" bensì "Autorizzazione al riconoscimento" e recante la previsione espressa della competenza all'autorizzazione del "tribunale per i minorenm", in luogo del riferimento generico al "giudice".

Particolare attenzione va posta al comma 10 dell'art. 1 della Legge che abroga la Sezione Il del Capo Il del TibDlo VII del Libro Primo del Codice civile ("Della legittimazione dei figli naturaln, segnatamehte dagli articoli 280 a 290: resta pertanto fermo, al riguardo, che a far tempo dall'entrata in vigore della Legge, nell'ipotesi di genitori che riconoscano il figlio nell'atto di matrimonio, fattispecie finora espressamente prevista e disciplinata dall'art. 283 c.c., in relazione all'attribuzione del cognome si applica l'art. 262 c.c. ("Cognome del figlio"), non potendo più ricorrere l'ipotesi contemplata nel D.P.R. n. 396/2000, all'art. 33 ("Disposizioni sul cognome"), al comma 1, prima parte ("II figlio legittimato ha il cognome del padre").

In ordine alle modifichè delle nome regolamentari in materia di stato civile, previste direttamente nella Legge, si evidenzia che l'art. 5, comma 2, sostituisce l'art. 35, D.P.R. n. 396/2000: in continuità con lè regole consolidate nella materia, il nuovo testo prevede: "il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre" (comma 1 dell'art. 35 novellato) e dispone:
"nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi' (comma 2 dell'art. 35 novellato).

In virtù della novella, dal 10 gennaio 2013, l'attribuzione del nome alla persona può contemplare più prenomi, no1nsuperiori a tre, eventualmente separati da virgola; il riferimento normativo a "solo il primo dei nomi', quale oggetto di quanto deve essere riportato' in estratti e certificati, deve ritenersi riferito ai prenomi che precedono la virgola.

La sostituzione normativa in parola non può determinare la modifica retroattiva del nome, come attribuito alla persona negli atti di stato civile formati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Legge, così salvaguardando l'identità personale acquisita dal soggetto; ai medesimi fini di salvaguardia, anche gli estratti e i certificati rilasciati dopo tale data, se relativi ad atti formati antecedentemente, dovranno continuare ad essere emessi con il criterio consolidato anteriormente alla modifica dell'art. 35 cit.

Al riguardo, gli ufficiali di stato civile sono invitati a dare esaurienti indicazioni ai genitori, in sede di dichiarazione di nascita del figlio, in particolare evidenziando chiaramente che la virgola, eventualmente apposta, comporterà che i prenomi posti dopo tale segno non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi della persona.

Si pregano le SS.LL. di avere cura di informare i Sigg. Sindaci di quanto riportato, sensibilizzando alla stretta osservanza delle disposizioni di legge e delle relative direttive impartite nella delicata materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Menghini)